

Cassazione penale , sez. III, 24 aprile 2008, n. 22268 (dep.04 giugno 2008)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. VITALONE Claudio, Presidente
Dott. CORDOVA Agostino, Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia, Consigliere
Dott. MARINI Luigi, Consigliere
Dott. GAZZARA Santi, Consigliere

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

1) C.R., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 19/02/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

Dott. SQUASSONI CLAUDIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. CAUSO Roberto del foro di Roma.

Inizio documento

Fatto-Diritto

C.R. è stato rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Pistoia per rispondere dei reati previsti dagli artt. 624, 625 c.p., (furto aggravato) dall'art. 348 c.p., (per avere negli anni dal 1990 al 2003 esercitato abusivamente la professione di psicoterapeuta), art. 81 cpv c.p., art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, e n. 2 (per avere avuto rapporti sessuali con quattro ragazze, che si erano recate da lui per risolvere problemi esistenziali nella convinzione che fosse una psicoterapeuta, con minacce ed abusando della loro situazione di inferiorità psichica e del loro condizionamento psicologico sostituendosi ad altra persona, cioè, ad una professionista psicoterapeuta).

All'esito del dibattimento, il Tribunale ha ritenuto esistente solo il reato di furto, mentre ha assolto l'imputato da quello di esercizio abusivo di una professione con la formula perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato improcedibili i delitti di violenza sessuale per mancanza di querela.

A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha osservato come la attività dello imputato non rientrasse nella previsione della ed Legge Ossicini in quanto la psicoterapia ad orientamento analitico e la psicanalisi sono libere professioni che non necessitano la abilitazione statale; per i rapporti sessuali, le parte lese non avevano presentato querela.

In seguito al appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale di Firenze ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati previsti dell'art. 348 c.p., art. 81 cpv c.p., art. 609 bis c.p., e lo ha condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.

MOTIVI DELLA DECISIONE C.R. è stato rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Pistoia per rispondere dei reati previsti dagli artt. 624, 625 c.p., (furto aggravato) dall'art. 348 c.p., (per avere negli anni dal 1990 al 2003 esercitato abusivamente la professione di psicoterapeuta), art. 81 cpv c.p., art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, e n. 2 (per avere avuto rapporti sessuali con quattro ragazze, che si erano recate da lui per risolvere problemi esistenziali nella convinzione che fosse una psicoterapeuta, con minacce ed abusando della loro situazione di inferiorità psichica e del loro condizionamento psicologico sostituendosi ad altra persona, cioè, ad una professionista psicoterapeuta).

All'esito del dibattimento, il Tribunale ha ritenuto esistente solo il reato di furto, mentre ha assolto l'imputato da quello di esercizio abusivo di una professione con la formula perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato improcedibili i delitti di violenza sessuale per mancanza di querela.

A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha osservato come la attività dello imputato non rientrasse nella previsione della ed Legge Ossicini in quanto la psicoterapia ad orientamento analitico e la psicanalisi sono libere professioni che non necessitano la abilitazione statale; per i rapporti sessuali, le parte lese non avevano presentato querela.

In seguito al appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale di Firenze ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati previsti dell'art. 348 c.p., art. 81 cpv c.p., art. 609 bis c.p., e lo ha condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.

Innanzitutto, i Giudici hanno concluso come l'imputato - che da vari anni svolgeva la sua attività ed era considerato anche dai medici che gli inviavano clienti uno psicoanalista - svolgesse abusivamente tale professione che è la principale tra le psicoterapie.

Indi, hanno preso in esame i reati sessuali (procedibili perché connessi con quello dell'art. 348 c.p.) ed hanno analizzato le dichiarazioni delle donne che si erano rivolte allo imputato perché presentavano disturbi della personalità; tutte hanno riferito di essere state indotte a compiere con il C. atti sessuali perché, secondo costui, serviva per la loro guarigione.

La Corte, anche servendosi del parere di un consulente, ha rilevato come l'imputato avesse abusato della inferiorità delle parti lese le quali erano persone che il loro disturbo dipendente di personalità portava ad essere dominate dal C. che le aveva condizionate e ridotte a mero strumento di soddisfazione.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

- che la psicoanalisi e la psicoterapia a carattere analitico sono libere professioni non regolamentate dalla L. n. 56 del 1989;
- che la Corte territoriale non ha preso in esame le caratteristiche tipologiche della attività dello imputato che non aveva svolto atti della professione protetta, ma si era limitato a dissertare su problemi psicologici ed a colloquiare con le parti lese;
- che dalle dichiarazioni di tali persone (che il ricorrente passa in analitica rassegna) emerge l'instaurazione di un rapporto sentimentale, accettato dalle donne e, per alcune, protratto anni;
- che non è riscontrabile una situazione di supremazia psichica del C. nei confronti delle persone offese né una distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione delle stesse;
- che la consulenza effettuata ex art. 359 c.p.p., non era utilizzabile al dibattimento;
- che alcuni episodi sono prescritti.

Le censure del ricorrente sono meritevoli di accoglimento nei limiti in prosieguo precisati.

Per quanto concerne il delitto previsto dall'art. 348 c.p., si rileva che l'esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed allo inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all'interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti); la psicoanalisi è una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali.

Di conseguenza la tesi difensiva, da un lato, non è condivisibile (l'attività dello psicoanalista non è annoverabile tra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c., ma necessita di particolare abilitazione statale) e, dall'altro, è inconferente: l'imputato non ha mai sostenuto di avere seguito metodi di analisi, che sondano il profondo della personalità del paziente, peculiari degli psicoanalisti.

I Giudici di merito, hanno evidenziato come il C. compisse una attività tipica riservata alla professione protetta. Era conosciuto nel contesto sociale come psicoterapeuta da decenni (anche dai medici che gli procuravano clienti); le donne si erano rivolte a lui per risolvere problemi attinenti alla sfera psicologica; per sondare la genesi dei disturbi dei pazienti usava il metodo del colloquio;

prescriveva la somministrazione di farmaci ansiolitici.

In tale contesto, non è censurabile la conclusione della Corte territoriale sul fatto che il C. (privo di laurea) esercitasse abusivamente la professione di psicoterapeuta; di conseguenza, sono procedibili di ufficio i reati sessuali per il disposto dell'art. 542 c.p., comma 3 (vigente all'epoca di fatti) ora art. 609 *septies* c.p., comma 3.

Ora i delitti sessuali sono stato ritenuti sussistenti (benché i capi di imputazione riguardassero anche le condotte della sostituzione di persona e delle minacce) sotto il profilo dello abuso, da parte dello imputato, delle condizioni di inferiorità psichica delle vittime.

Questo fatto tipico era già previsto dall'art. 519 c.p., (sotto la cui vigenza sono stati commessi i reati in esame); l'attuale art. 609 bis c.p., presenta una continuità normativa di tipo di illecito con la pregressa, ma restringe l'area del penalmente punibile - e, di conseguenza, è più favorevole allo imputato - inserendo due nuovi elementi connotanti l'attività dell'agente, ossia l'abuso e la induzione.

In entrambe le fattispecie di reato, soggetti passivi della attività criminosa devono essere individuati nelle persone che non sono in grado di autodeterminarsi liberamente nella sfera sessuale ed il cui eventuale consenso (esistente nelle ipotesi concreta) deve ritenersi nullo per un vizio nella formazione della volontà.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la condizione di inferiorità è da intendersi come una situazione di menomazione (dovuta a fenomeni patologici, permanenti o momentanei di carattere organico o funzionale ovvero a traumi o fattori ambientali) di tale consistenza da incidere negativamente sulla personalità dello individuo e da renderlo incapace di resistere agli stimoli esterni ed allo altrui condizionamento psicologico.

Gli altri elementi integrativi della fattispecie sono l'"abuso" e l'"induzione". Il primo si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona; il secondo si realizza quando l'agente opera una sottile e subdola di persuasione, vicina alla sopraffazione, che spinge o convince la vittima a sottostare ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto.

Applicando tali principi al caso concreto, si osserva che, per focalizzare le condizioni personali delle donne al momento dei fatti, sono stati utilizzati i risultati della consulenza non garantita effettuata dal Pubblico Ministero a sensi dell'art. 359 c.p.p.; la procedura seguita non è censurabile in quanto una indagine psicologica su persone adulte con caratteristiche personali stabilizzate, può ritenersi reiterabile.

L'elaborato in tale modo redatto ha valore endoprocessuale e può essere utilizzato per le determinazioni che l'organo della accusa assume nella fase

delle indagini preliminari; esso non è destinato ad assumere valore probatorio al dibattimento salvo il consenso delle parti o la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dello accertamento. Tuttavia, quando il Pubblico Ministero si avvale del suo esperto investigativo incaricato nella fase delle indagini nel dibattimento e chiede la sua audizione come testimone, si determina una sorte di "conversione, che la dottrina ritiene possibile, del consulente nominato a termini dell'art. 359 c.p.p., in quello *praeter peritiam* previsto dall'art. 233 c.p.p..

In questo caso, se viene escusso in dibattimento nella piena dialettica del contraddittorio e dell'esame incrociato, il testimone - esperto, che ha cercato la verità per conto del Pubblico Ministero, può convogliare conoscenze nel processo e fornire elementi utili alla decisione; il valore probatorio del parere del consulente è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza 217/1990.

Di conseguenza, il contributo tecnico scientifico del consulente ed i suoi qualificati pareri possono essere veicolati nel novero delle prove utilizzabili ai fini decisori qualora le relative conclusioni appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti.

I Giudici di merito, se recepiscono il parere di un consulente, devono adeguatamente motivare sulle ragioni che li hanno indotto a reputare affidabile e scientificamente corretto il giudizio dello esperto.

Nella ipotesi che ci occupa, la Corte territoriale ha attribuito valore probatorio alle asserzioni dibattimentali dello esperto senza una critica disamina della loro affidabilità.

Inoltre, i Giudici non si sono posti il problema della sussumibilità, nella nozione di inferiorità psichica richiesta dall'art. 609 bis c.p., della "fragilità" e del "disturbo dipendente di personalità" delle donne (diagnosi che non corrisponde a nessuna categoria patologica) cui ha fatto riferimento il consulente escusso come testimone.

La Corte si è basata su una conclusione che riguarda genericamente tutte le parti lese senza una distinzione e ponderazione dei loro peculiari problemi e dei loro variegati sintomi; inoltre, non ha affrontato il tema della valutazione clinica della situazione delle donne (in termini di nevrosi, psicosi o altri disturbi della personalità).

Una tale indagine era necessariamente prodromica ed indispensabile prima di concludere sulla esistenza di un " rapporto di assoluta dipendenza che si era venuta ad instaurare tra le parti offese ed il C." (come definito dai Giudici di merito).

Anche tenendo conto della complessa iterazione che, di norma, intercorre tra cliente e terapeuta, una dipendenza del paziente può essere totale - fino a

tollerare una intrusione corporea non voluta solo in particolari condizioni menomanti la lucidità del giudizio.

Dal testo della sentenza, si evince che alcune donne avevano instaurato con l'imputato frequentazioni amichevoli (anche fuori del contesto ed professionale) protrattesi anni e tale emergenza male si concilia con un rapporto caratterizzato dalla coazione.

Infine, la conclusione sulla sussistenza dell'elemento costitutivo della fattispecie, rappresentato dalla induzione, merita un approfondimento ulteriore rispetto a quello reperibile nella sentenza. Sul tema, è appena il caso di ricordare come anche i soggetti psichicamente inferiori possono disporre del loro corpo a fini sessuali e la loro minorata difesa non equivale sempre ad incapacità di consenso se il rapporto interpersonale si snoda in termini paritari, cioè, senza un incube ed un succube.

Ora, pur dando per accertato che le vittime fossero in una condizione di menomazione psichica, non è dimostrato, nella impugnata sentenza, che l'attività suggestione posta in essere dallo agente fosse di tale pregnanza da potersi porre in connessione eziologia con il consenso delle vittime.

Deve, pertanto, essere chiarito (dopo l'esame sulla condizione psicologica delle parti lese) se la ingannevole informazione dell'imputato sulla efficacia della terapia corporea abbia condizionato a tale punto le donne da indurle a subire per anni atti sessuali nella errata convinzione di guarire dai loro disturbi.

Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, perché i nuovi Giudici riconsiderino la problematica della configurabilità dei reati di violenza sessuale.

Nessuno dei delitti per cui si procede attualmente è estinto per prescrizione che - dovendosi utilizzare l'originario testo degli art. 157 c.p., si estende ad anni quindici decorrenti dalla cessazione della continuazione.

Inizio documento

P.Q.M

La Corte:

Annulla la impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008.